

INTESA CEI MIUR DEL 28 GIUGNO 2012

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

NELLE SCUOLE PUBBLICHE

1. DPR N° 175 DEL 20 AGOSTO 2012
2. DECRETO DI PROMULGAZIONE DELLA CEI Prot.n° 484/12 del 28 giugno 2012
3. TESTO DELL'INTESA CEI MIUR DEL 28 GIUGNO 2012
4. MIUR AOODPIT PROT. n° 0002989 DEL 06 NOVEMBRE 2012: DPR DEL 20 AGOSTO 2012 n° 175 ESECUZIONE DELL'INTESA DEL 28 GIUGNO 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012, n. 175

Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012. (12 G0197)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

Viste le comunicazioni rese dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 25 giugno 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012, con la quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato autorizzato a sottoscrivere un'intesa, definita con la Conferenza episcopale italiana, in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Vista la nuova intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche firmata il 28 giugno 2012 fra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana;

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Decreta:

Piena e intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, già modificata con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202. L'intesa è composta di 4 articoli ed è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2012

Giorgio NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Profumo, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 55

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche) è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1985, n. 299.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202 (Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751) è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1990, n. 172.

Decreto di promulgazione CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Prot. n. 484/2012

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che il 14 dicembre 1985 è stata firmata l'Intesa tra l'Autorità Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, prevista dal punto 5 lettera b) del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense; CONSIDERATO che l'Autorità Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana, di comune accordo, hanno apportato talune modifiche a detta Intesa mediante la firma di un'ulteriore Intesa, avvenuta il 13 giugno 1990;

CONSIDERATO che l'Autorità Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana, di comune accordo, hanno ritenuto di apportare ulteriori modifiche all'Intesa di cui sopra mediante la firma di una nuova Intesa, avvenuta il 28 giugno 2012;

ACQUISITO il parere espresso dal Consiglio Episcopale Permanente ai sensi dell'art. 23, lettera r) dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana nella sessione del 28-30 marzo 2011;

VISTO il can. 804, par. 1 del Codice di diritto canonico;

VISTI gli artt. 2, par. 3, e 5 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana;

PRESO ATTO delle lettere n. 2160/12/RS del 21 maggio 2012 e n.

2868/12/RS del 23 giugno 2012 del Cardinale Segretario di Stato, che autorizzano il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma della nuova Intesa;

AI SENSI dell'art. 4, terzo comma, del regolamento della Conferenza Episcopale Italiana,

D E C R E T A

che l'Intesa del 28 giugno 2012 tra l'Autorità Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana, che apporta modifiche all'Intesa stipulata il 14 dicembre 1985 e successivamente modificata il 13 giugno 1990, venga promulgata mediante pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» e divenga esecutiva nell'ordinamento canonico dalla data di pubblicazione.

Dispone inoltre che dell'avvenuta promulgazione sia data tempestiva comunicazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Roma, 28 giugno 2012

Angelo Card. Bagnasco

Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

quale autorità statale che sovrintende al sistema educativo di istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400,

e

il Presidente della Conferenza episcopale italiana

che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico,

vista l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202,

visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 309 e 310, ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici,

in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,

determinano

con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo.

1. INDICAZIONI DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue.

1.2. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.

Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche delle indicazioni didattiche.

2. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

2. 1. Premesso che:

a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;

b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla disciplina dell'insegnamento della religione cattolica;

d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica; le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche di cui al punto 1. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.

2.4. Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1.

Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle

esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.

2.6. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

2.7. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.

2.8. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. CRITERI PER LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO

3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:

3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del *nulla osta* della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

4. PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;

b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a).

4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:

a) nelle scuole di ogni ordine e grado:

a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica

continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

4.4. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza episcopale italiana e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.

Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 28 giugno 2012.

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA

Angelo Card. BAGNASCO

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Francesco PROFUMO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici
E per l'Autonomia Scolastica
SEDE

Al Direttore Generale per il Personale Scolastico
SEDE

Oggetto: DPR 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012".

1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPR 20-8-2012, n. 175, che dà esecuzione all'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 175/12 si applica integralmente a partire dall'anno scolastico 2013-14 nelle scuole statali e paritarie, ma produce i suoi effetti dal corrente anno scolastico 2012-13, secondo le istruzioni appresso riportate, sui rapporti di lavoro che si andranno ad instaurare successivamente alla data della sua entrata in vigore (31 ottobre 2012).

Come è noto, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è regolato dall'art. 9.2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, cui è stata data esecuzione con legge 25-3-1985, n. 121. Il Protocollo addizionale di tale Accordo ha demandato ad una successiva Intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana la determinazione di alcuni aspetti della materia. L'Intesa è stata firmata il 14 dicembre 1985 e recepita nell'ordinamento italiano con DPR 16-12-1985, n. 751, ed è stata oggetto di una prima revisione il 13-6-1990, resa esecutiva con DPR 23-6-1990, n. 202. L'Intesa attuale, a distanza di ventidue anni dall'ultima modifica, sostituisce integralmente il testo precedente, avendo provveduto a modificare tutta la quarta parte relativa ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica e avendo aggiornato il lessico nelle restanti parti del documento per adeguarlo alle innovazioni formali intervenute nel corso degli anni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Le modifiche relative alla quarta parte hanno inteso adeguare la formazione iniziale degli insegnanti di religione cattolica a quella prevista per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, tenendo conto anche delle novità intervenute nell'ordinamento accademico delle facoltà ecclesiastiche che rilasciano i titoli di qualificazione validi per accedere all'insegnamento della religione cattolica.

I nuovi profili di qualificazione professionale andranno a regime solo con l'anno scolastico 2017-18, lasciando così a tutti gli interessati il tempo di conseguire i nuovi titoli di studio richiesti o di regolarizzare comunque la propria posizione.

I titoli di studio previsti dall'Intesa di cui al DPR 751/85, come modificato dal DPR 202/90, se conseguiti entro la data di entrata in vigore del DPR 175/12, rimangono validi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e paritarie. Pertanto, tutti gli insegnanti di religione cattolica attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale ai sensi dell'art. 309 del DLgs 297/94 non dovranno integrare i titoli in loro possesso o conseguire titoli di studio aggiuntivi per continuare ad insegnare religione cattolica. A partire dal 1 settembre 2017 tutti gli altri insegnanti di religione cattolica potranno accedere all'insegnamento della religione cattolica solo con il possesso dei titoli contemplati dal DPR 175/12. Nella fase transitoria, dal 31 ottobre 2012 al 1 settembre 2017 rimangono validi per l'accesso all'insegnamento della religione cattolica, oltre ai titoli di qualificazione introdotti dal DPR 175/12, anche i titoli di studio del vecchio ordinamento conseguiti entro le scadenze indicate dal medesimo DPR 175/12, come più avanti specificato.

Si forniscono qui di seguito alcune precisazioni per l'attuazione della fase transitoria e in vista della messa a regime del settore.

Premesso che nulla è innovato nella natura dell'insegnamento della religione cattolica e nelle modalità della sua presenza nei curricula dei diversi ordini e gradi di scuola, si ricorda che gli insegnanti di religione cattolica devono sempre essere in possesso, oltre che dei titoli di studio distintamente elencati dalle disposizioni in questione, anche della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica, rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e da esso non revocata. Rimane altresì confermato che ciascun insegnante di religione cattolica è assunto in servizio, o sottoposto alle procedure di mobilità e utilizzazione, dall'autorità scolastica d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

2. Dal combinato disposto dei punti 4.2.1 e 4.2.2 del DPR 175/12 risulta che i nuovi profili di qualificazione professionale sono in gran parte identici per gli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado di scuola. Ogni docente di religione cattolica dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) un titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) l'attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) una laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

Le prime due tipologie di titoli di qualificazione erano già presenti nel regime previgente; la terza tipologia corrisponde al nuovo ordinamento degli istituti superiori di scienze religiose e sostituisce alcuni titoli precedentemente previsti nello stesso ambito disciplinare ed oggi non più rilasciati, come il diploma accademico di magistero in scienze religiose e il diploma di scienze religiose. Scompare inoltre, rispetto al passato, la possibilità di accedere all'insegnamento della religione cattolica con il possesso congiunto di una qualsiasi laurea civile o di un diploma di scuola se-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

condaria di secondo grado e del citato diploma di scienze religiose, rispettivamente nelle scuole secondarie e nelle scuole primarie e dell'infanzia.

Solo nelle scuole dell'infanzia e primarie, in continuità con il passato, è consentito che l'insegnamento della religione cattolica sia impartito anche da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano (DPR 175/12, punto 4.2.2, lett. b).

A norma del punto 4.2.3 del DPR 175/12 questo Ministero darà comunicazione ufficiale dell'elenco delle facoltà ed istituti che rilasciano i titoli di studio validi per accedere all'insegnamento della religione cattolica unito all'elenco delle discipline ecclesiastiche corrispondenti, dopo aver ricevuto detto elenco dalla Conferenza episcopale italiana, alla quale spetta garantire che nel curriculum studiorum del ciclo istituzionale e specialistico dei suddetti enti accademici ecclesiastici siano presenti i corsi di indirizzo per l'insegnamento della religione cattolica, quali pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento della religione cattolica, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell'insegnamento della religione cattolica.

Per l'assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l'ordinario diocesano può segnalare all'autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l'anno scolastico 2016-17. In questo ultimo caso, si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera (si rinvia in merito a quanto a suo tempo precisato con CCMM 43/92 e 2/01).

3. Si richiama l'attenzione su alcune fattispecie che possono venirsi a creare.

In primo luogo, può porsi il caso di insegnanti di religione cattolica che conseguano il titolo di studio ecclesiastico di vecchio ordinamento (magistero in scienze religiose o diploma di scienze religiose, eventualmente abbinato ad una laurea civile), entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, come consentito dal DPR 175/12 al punto 4.3.1, lett. a.1), a.2), b.1). Per far valere la condizione prevista dai citati punti della nuova Intesa è necessario che dalla certificazione del titolo di studio si possa evincere inequivocabilmente il conseguimento del titolo in una sessione dell'anno accademico 2013-14 o antecedente. Fino alla data di regolare conseguimento del titolo richiesto l'insegnante sarà assunto con contratto di supplenza per la sola durata dell'esigenza di servizio; a partire dal conseguimento del titolo, se ne ricorrono le condizioni, la supplenza potrà essere trasformata in incarico annuale.

In secondo luogo, può presentarsi il caso di insegnanti di religione cattolica che siano già in possesso del nuovo titolo di laurea magistrale in scienze religiose, conseguito prima dell'entrata in vigore del DPR 175/12. Questi docenti possono essere assunti per incarico annuale in quanto il titolo è laurea di secondo livello valida per impartire l'insegnamento della religione cattolica. Al contrario, si precisa che la laurea (triennale) in scienze religiose di nuovo ordinamento non è da sola sufficiente per accedere all'insegnamento della religione cattolica, né sostituisce il diploma di scienze religiose, da solo o abbinato a un diploma di scuola secondaria di secondo grado o ad una laurea civile, secondo quanto previsto dalla precedente Intesa.

In terzo luogo, si possono presentare i casi descritti al punto 4.3.2, che intende salvaguardare la condizione di tutti coloro che abbiano comunque insegnato religione cattolica, a certe condizioni, per almeno un anno. Nell'immediato, come previsto dal secondo capoverso del punto citato, sono fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli all'epoca richiesti, hanno inse-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

gnato continuativamente religione cattolica per almeno un anno in uno degli anni scolastici compresi tra il 2007-08 e il 2011-12. Negli anni successivi, ai sensi del primo capoverso del medesimo punto, potranno ugualmente essere considerati in possesso della qualificazione necessaria coloro che, provvisti dei titoli elencati al punto 4.3.1, cioè dei titoli contemplati dalla precedente Intesa, avranno prestato servizio continuativo nell'insegnamento della religione cattolica per almeno un anno entro il 31 agosto 2017. In entrambi i casi, l'anno di servizio continuativo deve essere stato prestato nell'insegnamento della religione cattolica, in scuole statali o paritarie, per almeno 180 giorni nel corso del medesimo anno scolastico o ininterrottamente dal 1 febbraio agli scrutini finali, come previsto dalla legge 124/99, art. 11, c. 14.

4. Particolare attenzione, nella scuola dell'infanzia e primaria, richiede la condizione degli insegnanti della sezione o della classe che possono impartire l'insegnamento della religione cattolica, se disponibili e idonei, come previsto fin dall'inizio dal punto 2.6 del DPR 751/85. Essi potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell'insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell'idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall'ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo DPR 175/12.

Si ricorda in proposito che nel caso contemplato dal punto 2.6 del DPR 751/85 la condizione per essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica, oltre al possesso della qualificazione professionale richiesta e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, è quella di essere insegnanti della sezione o della classe, rispettivamente nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, cioè di essere titolari di altre attività educative o di insegnamento nella medesima sezione o classe. Ciò esclude che tale docente possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale.

Si coglie infine l'occasione per ribadire e precisare quanto già affermato a suo tempo con CM 374/98 circa la dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione cattolica, che va resa dagli interessati entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici e acquisisce validità a partire dall'anno scolastico successivo. Entro la stessa data deve essere formulata l'eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dal successivo anno scolastico.

Il Capo Dipartimento
Lucrezia STELLACCI